

Concordato minore (art. 74 e ss. CCII)

La proposta di concordato minore può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

Fuori da tale ipotesi può essere presentata esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il giudice, se la domanda presentata dal debitore tramite l'OCC è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione ai creditori che sono chiamati ad approvare la proposta mediante espressione del voto. Se la proposta è approvata con la maggioranza necessaria (50,1 % dei creditori ammessi al voto), il giudice omologa il concordato minore.

L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Rimini, pertanto il debitore deve avere il centro degli interessi principali (in genere sede legale risultante dal registro imprese per le imprese o residenza/domicilio per i professionisti) nella provincia di Rimini.

Requisiti soggettivi del debitore:

Deve essere un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. C (escluso il consumatore *)

- **professionista;**
- **imprenditore minore**, ossia il titolare di un'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2 lett. d, D. Lgs. 14/2019): - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- **imprenditore agricolo;**
- **start up c.d. innovativa** di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- **debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa** o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Il debitore

- non deve aver già beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
- non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non può accedere alla procedura qualora risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

(*) Il consumatore non rientra tra i soggetti che possono ricorrere alla procedura di concordato minore: l'unica eccezione è prevista in caso di procedura familiare unitamente a familiari non consumatori - art. 66.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale competente, presentato con l'assistenza dell'OCC, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata, previa verifica dei presupposti, è disposta dal Tribunale mediante la nomina del liquidatore che dovrà procedere all'esecuzione del programma di liquidazione. Normalmente la liquidazione ha una durata di tre anni dall'apertura della procedura, tenuto conto che decorso il triennio il debitore beneficia in modo automatico della esdebitazione, ovvero della liberazione dei debiti residui impagati, a condizione che sussistano le condizioni previste dall'art. 280 (*) e non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Rimini, pertanto il debitore deve avere il centro degli interessi principali (sede legale risultante dal registro imprese per le imprese o residenza/domicilio per le persone fisiche non imprenditori) nella provincia di Rimini.

Requisiti soggettivi del debitore: deve essere un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. C, ovvero

- **consumatore**
- **professionista**
- **imprenditore minore**, ossia il titolare di un'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2 lett. d, D. Lgs. 14/2019): - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- **imprenditore agricolo**;
- **start up c.d. innovativa** di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

- **debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa** o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

* il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti a condizione che

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o vi è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.